



**PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO**



**U.O. N. 4 – TERRITORIO, URBANISTICA E
SITI NATURA 2000
Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS**

*Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità
della vita*

Prot. **290-19** 203/12031/18

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA SEMPLIFICATA

ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 e per gli effetti dell'art. 146 comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

IL DIRETTORE

Visti:

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e i criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale con d.G.R. n. IX/2727 del 22/12/2011 e smi;
- il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19/01/2010;
- la legge 07/08/1990, n.241 e smi;

Vista l'istanza presentata da **VILLANI GUGLIELMO IN QUALITA' DI SINDACO PRO-TEMPORE DEL COMUNE DI OZZERO** in data 17/12/2018 prot. n. 12031/18 volta ad ottenere l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la realizzazione di:

IMPIANTO SEMAFORICO NELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE SP 183 VIA PAVESE – SP. 52 – VIA SELVA C/O IL COMUNE DI OZZERO E DI DUE TRATTI DI MARCIAPIEDE CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LA MOBILITA' E LA SICUREZZA STRADALE

sull'area sita in **COMUNE DI OZZERO Prov. MI** Via Incrocio tra le strade SP 183 Via Pavese – SP. 52 – Via Selva ;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto, è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi:

- dell'art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto ricadente entro il perimetro del Parco regionale della valle del Ticino;

Verificato che l'intervento è soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D.Lgs 42/2004 e smi e degli articoli 2 e 4 del DPR 31/2017;

Considerato che, ai sensi dell'art. 80, comma 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente che risulta "idoneo" all'esercizio delle funzioni paesaggistiche in base al Decreto regionale n. 6820 del 03/07/2009;

Visto il parere favorevole con prescrizioni della Commissione per il Paesaggio, verbale n. 25 del 19/12/2018;

Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Richiamato il parere favorevole del Soprintendente prot. n. 12594 del 28/12/2018;

Accertato che le opere previste sono conformi ai criteri di cui alla Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2001 – N. 7/5983;

RILASCIA

AI SOLI FINI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI E NON EDIFICATORI

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

al Sig. **VILLANI GUGLIELMO IN QUALITA' DI SINDACO PRO-TEMPORE DEL COMUNE DI OZZERO**, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 e per gli effetti dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., sulla base degli allegati elaborati grafici muniti di regolare visto.

Nell'esecuzione delle suddette opere devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- **l' eventuale eliminazione di alberi sia autorizzata prima dell'inizio lavori.**

Si dispone altresì, in adempimento alle disposizioni dell'art. 146, comma 11 del D. Lgs. 42/2004, ed in base al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 29.01.2014 tra Regione Lombardia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'inserimento del presente provvedimento nell'applicativo MAPEL ("Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali"), pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia <http://www.regione.lombardia.it>.

Si dà atto che:

- il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. 42/2004, e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;
- il presente provvedimento, ai sensi del vigente art.146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;
- ogni modifica al progetto approvato, salvo ricorrano le fattispecie indicate alle voci A1 e A31 dell'allegato A al DPR 31/2017, dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
- l'Amministrazione Comunale di OZZERO sul cui territorio ricade l'intervento, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, riferendo alla scrivente Amministrazione ogni eventuale difformità;

Si dà altresì atto che:

Via Isonzo, 1 – Ponte Vecchio di Magenta – 20013 – Magenta (MI)

Fax: 02-97950607 Tel. SETTORE COMPETENTE: 02-97210.213 e.mail: urbanistica@parcoticino.it

- contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui al D.lgs. 104/2010, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
- in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 12 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Ponte Vecchio di Magenta, 8 GEN 2019



Il Direttore
Claudio Peja